

Nota di lettura della *Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 sui criteri per il riordino delle Province*

Oggetto: *Criteri per il riordino delle Province Deliberazione del Consiglio dei Ministri; Aggiornamento della nota sulle procedure di razionalizzazione ed accorpamento delle provincie, sugli organi delle provincie e la loro relativa elezione.*

In merito al riordino delle provincie, vi inviamo un aggiornamento, con le specifiche sulle procedure di razionalizzazione ed accorpamento delle provincie, sugli organi delle provincie e la loro relativa Elezione.

Come ricorderete, il Consiglio dei Ministri, ha deliberato “Criteri per il riordino delle provincie”, in attuazione dell’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, che disponeva la determina dei criteri per la riduzione e l’accorpamento delle provincie, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, con apposita deliberazione, proposta dai Ministri dell’interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

I criteri stabiliti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri per identificare le provincie oggetto di riordino sono:

- Dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;
- Popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti.
- Le nuove provincie risultanti dalla procedura di riordino devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 1, ferme restando la deroga per le provincie nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione, le provincie confinanti solo con provincie di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle provincie soppresse per l’istituzione delle città metropolitane.
- La proposta di riordino delle provincie tiene conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della presente delibera, fermo restando che il riordino deve essere deliberato sulla base dei dati di dimensione territoriale e di popolazione definiti dalla delibera del Consiglio dei Ministri.
- Il riordino, previsto con i criteri della delibera del Consiglio dei Ministri, non comporta l’accorpamento di una o più provincie esistenti alla data di adozione della stessa delibera con le provincie di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, dal 1° gennaio 2014, sono alla

data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale soppresse con contestuale istituzione delle relative Città metropolitane.

- In esito al riordino previsto dalla delibera del Consiglio dei Ministri, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province, il comune già capoluogo delle province oggetto di riordino con maggior popolazione residente.

Quindi, le procedure previste dal decreto 95 del 6 luglio 2012, per la soppressione e razionalizzazione delle province e delle loro funzioni sono:

- La delibera del Consiglio dei Ministri sarà trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali di ogni Regione a statuto ordinario, o in mancanza all'organo regionale di raccordo tra Regione ed Enti locali per le deliberazioni di competenza entro quaranta giorni dalla data di trasmissione;
- Il Piano elaborato dal Consiglio delle Autonomie Locali verrà trasmesso entro cinque giorni al governo;
- Il Governo, entro 10 giorni dalla trasmissione del piano del Consiglio delle Autonomie Locali, dovrà acquisire il parere della Regione interessata e presenterà un d.d.l. alle Camere contenente gli accorpamenti e le conseguenti riduzioni delle Province;
- Il d.d.l. dovrà essere approvato entro il termine dei venti giorni successivi alla data di conversione in legge del D.L. 95/2012;
- Nel caso in cui entro tale termine il Consiglio delle Autonomie Locali non abbia elaborato il proprio piano di accorpamento o la Regione non abbia espresso il proprio parere, la legge statale di riordino delle Province potrà comunque essere adottata previo parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, chiamata a pronunciarsi entro 10 giorni.